

Banca Dati delle Leggi Regionali nel testo coordinato

LEGGE REGIONALE 20/06/2006, n. 010

Istituzione degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia.

SOMMARIO

Art. 1 - (Oggetto e finalita')

Art. 2 - (Gestione degli Ecomusei e riconoscimento)

Art. 3 - (Denominazione e marchio)

Art. 4 - (Comitato tecnico-scientifico)

Art. 5 - (Disposizioni transitorie e finali)

Art. 1

(Oggetto e finalita')

1. La Regione Friuli Venezia Giulia di concerto con le comunita' locali, le parti sociali e gli enti locali riconosce, promuove e disciplina gli Ecomusei sul proprio territorio, allo scopo di recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, le figure e i fatti, la cultura materiale e immateriale, le relazioni fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, le tradizioni, le attivita' e il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio regionale, nella prospettiva di orientare lo sviluppo futuro del territorio in una logica di sostenibilita' ambientale, economica e sociale, di responsabilita' e di

partecipazione dei soggetti pubblici e privati e dell'intera comunita' locale.

2. L'Ecomuseo e' una forma museale mirante a conservare, comunicare e rinnovare l'identita' culturale di una comunita'. Consiste in un progetto integrato di tutela e valorizzazione di un territorio geograficamente, socialmente ed economicamente omogeneo che produce e contiene paesaggi, risorse naturali ed elementi patrimoniali, materiali e immateriali.

3. Finalita' prioritarie degli Ecomusei sono:

a) rafforzare il senso di appartenenza e delle identita' locali attraverso il recupero e la riproposizione in chiave dinamico-evolutiva delle radici storiche e culturali delle comunita';

b) attivare e rendere partecipi direttamente le comunita', le istituzioni culturali e scolastiche e le associazioni locali ai processi di valorizzazione, ricerca, fruizione attiva e promozione del patrimonio culturale-materiale, immateriale-sociale e ambientale della regione, compresi i saperi tramandati e le tradizioni;

c) conservare, ripristinare, restaurare e valorizzare ambienti di vita e di lavoro tradizionali, utili per tramandare le testimonianze della cultura materiale e ricostruire le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali, le relazioni con l'ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali e ricreative, l'utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e delle materie impiegate nella produzione agricola, silvicola, artigianale e industriale;

d) valorizzare e diffondere il patrimonio culturale in quanto elemento del territorio, funzionale alla costruzione e rivitalizzazione di reti di attivita' e

servizi volti a promuovere la sostenibilita' ambientale e sociale di un'area omogenea;

e) promuovere e sostenere le attivita' di ricerca scientifica e didattico-educativa relative alla storia e alle tradizioni locali del territorio;

f) recuperare e utilizzare nelle diverse attivita' le lingue originali d'uso, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia), nonche' della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie), o dei dialetti locali.

Art. 2

(Gestione degli Ecomusei e riconoscimento)

1. Gli Ecomusei possono essere promossi e gestiti da:

a) enti locali, in forma singola o associata;

b) associazioni e fondazioni culturali e ambientaliste, senza scopo di lucro, appositamente costituite o che abbiano come oggetto statutario le finalita' di cui all'articolo 1, comma 3.

2. I soggetti di cui al comma 1 individuano gli ambiti degli interventi di dimensioni e caratteristiche adeguate e provvedono ad attrezzarli, restaurarli, valorizzarli, a recuperare i manufatti tradizionali in essi presenti, a raccogliere e recuperare attrezzature e documentazione, nonche' a svolgere attivita' di gestione, promozione

culturale e sostegno alle attività didattico-educative e di ricerca scientifica in collaborazione con università, istituti specializzati, enti di promozione turistica e musei.

3. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere favorevole della competente Commissione consiliare e il parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4, approva un regolamento per la definizione dei criteri e dei requisiti minimi per il riconoscimento della qualifica di Ecomuseo. Tale regolamento tiene conto delle seguenti priorità:

a) caratteristiche di omogeneità culturale, geografica e paesaggistica del territorio in cui si propone l'Ecomuseo;

b) partecipazione attiva della comunità locale nel progetto di animazione culturale;

c) presenza di enti locali singoli o associati;

d) presenza di beni di comunità, ovvero di elementi patrimoniali, materiali e immateriali, naturalistici e ambientali di riconosciuto valore in primo luogo per le stesse comunità;

e) allestimento di un luogo aperto al pubblico di interpretazione, documentazione e informazione;

f) esistenza di itinerari di visita e luoghi di interpretazione;

g) marginalità dell'area;

h) presenza attiva e documentata, da almeno tre anni, sul territorio;

i) assenza sul medesimo territorio di altri Ecomusei,

fatti salvi quelli di natura esclusivamente tematica.

4. La Giunta regionale determina annualmente il programma di istituzione degli Ecomusei, predisposto sulla base del regolamento di cui al comma 3 e delle indicazioni provenienti dai soggetti di cui al comma 1 e dal comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4. Al programma di istituzione e' allegato un elenco degli Ecomusei di interesse regionale che viene annualmente aggiornato. L'inserimento nell'elenco degli Ecomusei equivale a riconoscimento della qualifica di Ecomuseo.

5. Il programma di cui al comma 4 individua altresì le iniziative di formazione degli operatori degli Ecomusei, da realizzarsi anche mediante la partecipazione e lo scambio culturale nei circuiti degli Ecomusei già attivi in Friuli Venezia Giulia e nelle altre regioni d'Europa.

Note:

1. Vedi anche il particolare regime transitorio di cui all'art. 5, comma 10, L.R. 12/2006

Art. 3

(Denominazione e marchio)

1. Ogni Ecomuseo ha diritto alla denominazione esclusiva e originale e a un proprio marchio esclusivo.

2. Contestualmente al riconoscimento della qualifica di Ecomuseo di cui all'articolo 2, comma 4, la Regione assegna a ogni Ecomuseo una denominazione esclusiva e originale e un marchio. Il marchio e' veicolo di promozione dell'Ecomuseo ed e' tutelato nelle forme consentite.

3. La Regione puo' promuovere un marchio che raccolga l'immagine complessiva degli Ecomusei del Friuli Venezia Giulia.

Art. 4

(Comitato tecnico-scientifico)

1. La Giunta regionale nomina un comitato con compiti di consulenza tecnico-scientifica ai fini della promozione e della attuazione della presente legge.

2. Il comitato si esprime sull'individuazione e sulla promozione degli Ecomusei, sulle attivita' di formazione

degli operatori degli Ecomusei, sui quesiti posti dalla Regione, dai Comuni e dagli altri enti che promuovono o gestiscono Ecomusei. Il comitato fornisce, inoltre, il parere per la formulazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 3 e svolge azione di coordinamento nei confronti degli Ecomusei riconosciuti ai sensi dell'articolo 2, comma 4.

3. Il comitato e' presieduto dall'Assessore competente in materia ed e' composto da:

a) due funzionari competenti in materia di attivita' e beni culturali e di tutela del paesaggio e dell'ambiente;

b) un rappresentante dell'Universita' di Udine e un rappresentante dell'Universita' di Trieste;

c) un membro indicato dall'ANCI;

d) un membro indicato dall'UPI;

e) due esperti in materia di Ecomusei;

f) tre esperti in materia di storia, cultura e antropologia culturale, geografia e paesaggio.

4. Le funzioni di segretario sono affidate a un funzionario della Direzione centrale competente per materia.

5. Il comitato determina le modalita' del proprio funzionamento e puo' invitare a partecipare alle proprie sedute esperti o persone direttamente interessate.

6. La composizione del comitato e' formalizzata con decreto del Presidente della Regione.

7. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico all'unita' previsionale di base 52.2.300.1.475 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 9805 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Note:

1. Vedi anche il particolare regime transitorio di cui all'art. 5, comma 10, L.R. 12/2006

Art. 5

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In prima applicazione della presente legge sono qualificati Ecomusei le iniziative gia' promosse dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che operano da almeno un anno per finalita' analoghe a quelle di cui all'articolo 1. A tal fine la Regione provvede alla ricognizione di tali iniziative e assegna alle stesse la

denominazione e il marchio di cui all'articolo 3.

2. Entro un anno dall'approvazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, gli Ecomusei di cui al comma 1 devono adeguarsi ai criteri generali e ai requisiti previsti dal medesimo regolamento.

3. La legge finanziaria regionale successiva all'espletamento della procedura prevista dall'articolo 2, comma 3, fissa la misura massima del concorso della Regione alle spese per la realizzazione e gestione degli Ecomusei.